



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 407

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 11 febbraio 2011

INDICE**Commissioni riunite**1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (*)**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio Pag. 3

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 407^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 febbraio 2011.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 11 febbraio 2011

483^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario e in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è rimasto in sospeso il parere su alcuni emendamenti riformulati o di nuova presentazione delle Commissioni riunite 1^a e 5^a. In relazione all'emendamento 2.454, ricorda poi che il rappresentante del Governo si era espresso in senso favorevole.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea la estrema delicatezza della norma, la cui portata finanziaria non è facilmente circoscrivibile anche a fronte di un'attenta ricostruzione della legislazione originaria che si vuole innovare. Il cambio della percentuale che si vuole introdurre rischia infatti di snaturare la qualità delle fondazioni bancarie la cui attività, con la nuova norma, potrebbe determinare un minor gettito. Sarebbe pertanto opportuno, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, provvedere ad una copertura dopo un'attenta quantificazione dell'onere oppure intervenire con una bocciatura dell'emendamento, ai sensi della medesima norma co-

stituzionale. Dichiaro di comprendere le ragioni della proposta, che sono quelle di stimolare le fondazioni a maggiori investimenti ma, poiché ciò avrebbe bisogno di un quadro complessivo che renda evidenti tutti gli effetti sul piano fiscale, ritengo necessario procedere con l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi della richiamata norma costituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere le osservazioni avanzate dal senatore Morando, in particolare in relazione agli equilibri che la norma potrebbe cambiare senza una precisa cognizione del quadro complessivo, propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione all'emendamento 2.229, il sottosegretario GIORGETTI ribadisce il proprio parere favorevole.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la proposta non abbia, ragionevolmente, effetti diretti sul bilancio dello Stato e, dato il complesso meccanismo nel quale la norma si inserisce, ritiene a sua volta di poter condividere l'avviso del Governo circa l'espressione di un parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione, previa espressione di un parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, decide per l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 2.0.1000.

In relazione all'emendamento 2.0.10000, il sottosegretario GIORGETTI illustra brevemente il contenuto della relazione tecnica, depositata in Commissione, asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MORANDO (*PD*), nonostante la relazione tecnica, ritiene invece che vi siano ancora, nel testo, dei punti non perfettamente chiari e su cui il documento asseverato non appare convincente. Uno di questi punti riguarda il comma 8 in quanto la relazione tecnica non sembra assicurare realmente l'assenza di un allentamento dei vincoli alle assunzioni da parte dei soggetti cui la norma si riferisce. Ritiene pertanto che su tale questione sarebbe prudente l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogo ragionamento vale anche in relazione alla lettera g), la cui copertura è tutt'altro che certa. Esprime, poi, un giudizio molto critico in relazione alla norma relativa alle aziende termali, su cui la Commissione è intervenuta con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione ad emendamenti precedenti. Fa, infine, presente che la relazione tecnica contiene nell'ultima parte il riferimento ad una norma non contenuta, invece, nell'emendamento. Al riguardo, chiede assicurazioni al Governo che tale norma non

contenuta nell'emendamento, non sia in alcun modo inserita nell'eventuale maxi-emendamento che il Governo potrebbe presentare nei prossimi giorni per la conversione del decreto-legge.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente come la norma non sia presente nell'emendamento all'esame e che pertanto essa non dovrebbe far parte del testo definitivo del provvedimento.

Al termine del dibattito, il presidente AZZOLLINI propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in questione, limitatamente al comma 3, sul quale la Commissione conviene.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, la Commissione si esprime poi per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.13 (testo 2).

In relazione agli emendamenti 2.5001 (testo 2), 2.7000 e 2.7000/1, dopo l'espressione del parere favorevole del rappresentante del GOVERNO su tutte le proposte, e un breve dibattito nel quale intervengono il senatore MORANDO (PD) e il presidente AZZOLLINI, la Commissione perviene all'espressione di un parere di nulla osta.

Sull'emendamento 2.0.185 (testo 3), il rappresentante del GOVERNO esprime un parere non ostativo, ma il presidente AZZOLLINI non può non rilevare come, al contrario, il comma 3 e il secondo periodo del comma 4 siano patentemente onerosi, questione che la Commissione non può ignorare. Rileva peraltro, d'accordo con il senatore MORANDO (PD), che la norma potrebbe rappresentare un aiuto di Stato del tutto in contrasto con il divieto di aiuti di Stato previsto dalla norme comunitarie. Ritiene, quindi, che si debba inserire nel testo la previsione della previa autorizzazione dell'Unione europea alla concessione dei benefici di cui al comma 1 della proposta.

La Commissione conviene pertanto sull'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 e del secondo periodo del comma 4 e all'introduzione di una clausola che preveda l'autorizzazione dell'Unione europea per gli aiuti di cui al comma 1.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione si esprime poi per un parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.253 (testo 2 corretto).

Il senatore MORANDO (PD) si esprime invece in senso contrario perché la norma contrasta con le regole previste dalla legge di contabilità in relazione alla parte relativa alla copertura.

Sull'emendamento 2.543 (testo 2), con il parere favorevole del sottosegretario GIORGETTI, la Commissione si esprime per un parere di nulla osta sulla proposta 2.543 (testo 2) mentre, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, si esprime per una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.11 (testo 2), in quanto si tratta di una classica copertura sul bilancio a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE fa presente di non avere osservazioni sugli emendamenti 1.0.2000, 2.494 (testo 2) e 1.0.45 (testo 3), sui quali la Commissione decide quindi per l'espressione di un parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE ritiene poi di sottoporre nuovamente al parere della Commissione gli emendamenti 2.0.223, in materia di *social card* alle associazioni caritative per il periodo sperimentale di un anno, e l'emendamento 2.492 (testo 2), sui quali la Commissione aveva espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene infatti che le due norme possano essere rimate ai fini dell'espressione di un parere di differente segno.

In relazione alla proposta 2.0.223, il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti e sottolinea che il parere di nulla osta, in considerazione della limitata portata temporale della norma, potrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla corretta riformulazione dell'ultimo periodo del comma 3, con la corrispondente riduzione del fondo per la cifra erogata.

Sulla scorta di tale proposta, la Commissione decide di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione corretta del comma 4.

Infine, in relazione all'emendamento 2.492 (testo 2), il sottosegretario GIORGETTI pone all'attenzione della Commissione un testo parzialmente corretto della proposta e deposita una nota esplicativa che rende chiare le ragioni della non onerosità dell'emendamento.

Sulla questione si apre un dibattito nel quale interviene per primo il senatore MORANDO (*PD*) che sottolinea l'improponibilità di una norma di così ampia portata, con le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento di legge autonomo, al termine di faticosi lavori tanto in sede consultiva quanto in sede referente e che dovrebbero chiudersi tra qualche ora. In particolare, esprime una forte contrarietà in relazione ai commi 19-*quater* e 19-*nonies* certamente onerosi.

Interviene quindi il senatore GIARETTA (*PD*) che sottolinea come aprire la leva fiscale in maniera così indiscriminata agli enti locali, fuori dalle procedure del federalismo fiscale nonché di ogni altra considerazione

di carattere generale sulla pressione fiscale, sia un atto di assoluta irresponsabilità che certamente non può essere valutato in maniera positiva. Tutto ciò in una situazione già difficile del paese, con una pressione fiscale molto alta e un federalismo che stenta a trovare un suo equilibrio proprio su questi temi anche senza dover ricordare il fallimento politico relativo al decreto legislativo concernente il federalismo comunale che di questi temi si è occupato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si associa a sua volta alle considerazioni critiche espresse dai senatori Giaretta e Morando, stigmatizzando il *modus operandi* con cui il Governo sta conducendo i lavori per la conversione del decreto-legge in esame.

Il senatore FERRARA (*PdL*), pur premettendo che non voterà contro la proposta avanzata dal Governo per disciplina di Gruppo, sottolinea tuttavia l'irritualità di un tale modo di procedere a poche ore dalla conclusione dei lavori in sede referente sul provvedimento in esame. La proposta ha infatti enorme portata e meriterebbe una discussione più pacata e complessiva sottolineando gli effetti devastanti che essa potrebbe avere se mal utilizzata da classi politiche locali disinvolute e disinteressate al buon utilizzo del contributo dei cittadini alla collettività.

Il senatore MORANDO (*PD*), esprimendo la necessità che si proceda a ribadire un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sul testo alternativo avanzato dal Governo, ritiene in ogni caso indispensabile la soppressione dell'ultimo comma *9-nonies*. Inoltre, sottolinea il potenziale di enorme aumento della pressione fiscale che, ritiene, il Paese non sia nelle condizioni di sostenere per lo stato in cui si trova l'economia nazionale.

Il presidente AZZOLLINI propone, infine, di accogliere la proposta di soppressione formulata dal senatore Morando dell'articolo *9-nonies* e quindi di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la votazione sul testo così modificato, proposto dal Governo, delle Commissioni riunite 1^a e 5^a allegando al parere il testo da sottoporre al voto.

In conclusione del dibattito il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) formula quindi una proposta di parere (allegata al resoconto della seduta odierna) che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**

La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti il cui esito era ancora sospeso, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.454, 2.13 (testo 2) e 3.11 (testo 2).

Sull'emendamento 2.0.10000 esprime parere di semplice contrarietà limitatamente al comma 3.

Sull'emendamento 2.0.185 (testo 3) il parere è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 e del secondo periodo del comma 4 e all'introduzione all'inizio del comma 1 delle seguenti parole: «previa autorizzazione dell'Unione Europea»;

Sull'emendamento 2.0.223 (di cui si rivede il parere) il parere è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, alla fine del comma 3 siano inserite le seguenti parole: «che viene corrispondentemente ridotto».

Sull'emendamento 2.492 (testo 2) (di cui si rivede il parere) il parere è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che il testo originario sia interamente sostituito dalla proposta 2.492 (testo 2 nuova formulazione) allegato al presente parere.

Il parere è poi di nulla osta sulle proposte 2.229, 2.0.1000 (testo 2), 2.5001 (testo 2), 2.7000, 2.7000/1, 2.0.253 (testo 2 corretto), 2.543 (testo 2), 1.0.2000, 2.494 (testo 2) e 1.0.45 (testo 3).

EMENDAMENTO ALLEGATO AL PARERE

2.492 (testo 2, nuova formulazione)

ESPOSITO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 1 del presente articolo; il limite di incremento dell'imposta ivi previsto è raddoppiato;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale.

19-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 7, lettera b), deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione è applicata con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

19-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma *5-ter*, sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo *5-quater* non siano sufficienti, su richiesta della regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente ed obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del precedente periodo si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma *5-ter*.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché

le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.".

19-*quinquies*. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) all'articolo 5, comma 5-*bis*:

1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.".

19-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

19-*septies*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci.".

19-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

